

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3307 del 28/06/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5780 DEL 30/11/2020, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: "AGRITURISMO" SVOLTA IN COMUNE DI VERNASCA, LOC. SARMASSA N. 146.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3395 del 27/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5780 DEL 30/11/2020, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: "AGRITURISMO" SVOLTA IN COMUNE DI VERNASCA, LOC. SARMASSA N. 146.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5780 del 30/11/2020, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 186 del 01/12/2020 (trasmesso con nota prot. n. 6663 del 01/12/2020, acquisita al prot. ARPAE n. 174385 in pari data), per l'attività di "agriturismo" svolta dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S." (P.Iva 01521310332, sede legale in Vernasca (PC), via Lame n. 20 – Fraz. Bacedasco Basso), in Comune di Vernasca (PC), Loc. Sarmassa n. 146, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

◦ art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Vernasca n. 4087 del 24/11/2020;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 77302 del 04/05/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S." (P.Iva 01521310332);

Atteso che:

- con nota prot. n. 90352 del 23/05/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90; con la medesima nota prot. n. 90352/2023 è stato chiesto al Comune di Vernasca di verificare l'eventuale "sostanzialità" dell'istanza di cui trattasi;

- il Comune di Vernasca con nota prot. n. 105432 del 16/06/2023 ha comunicato di ritenere la modifica richiesta "non sostanziale", considerato che la stessa non prevede "un incremento della capacità ricettiva della struttura agrituristica";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 16/06/2023 Sinadoc 18868/2023) risulta che:

- l'istanza di modifica non sostanziale è conseguente ad una diversa distribuzione della rete fognaria all'interno dell'insediamento dalla quale deriva la variazione del numero, tipologia e potenzialità dei sistemi di trattamento inizialmente previsti ed autorizzati. Nella fattispecie:
 - le tre fosse Imhoff (aventi una potenzialità complessiva pari a 48 A.E.), inizialmente previste in progetto, vengono sostituite da n° 2 fosse Imhoff (aventi una potenzialità complessiva pari a 43 A.E.);
 - i cinque degrassatori (aventi una potenzialità complessiva pari a 61 A.E.), inizialmente previsti in progetto, vengono sostituiti da n° 4 degrassatori (aventi una potenzialità complessiva pari a 72 A.E.);
 - il filtro percolatore aerobico, inizialmente previsto in progetto, (avente potenzialità pari a 43 A.E.) viene sostituito da un impianto a fanghi attivi (avente potenzialità pari a 45 A.E.); tale sostituzione si è resa necessaria per questioni tecniche di alloggiamento impianto poiché le dimensioni del filtro percolatore aerobico rendevano difficile la sua collocazione nel territorio collinare;
 - è previsto l'inserimento, nella rete di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dal laboratorio, di n° 1 filtro percolatore anaerobico posto a valle del degrassatore;
- pertanto, a seguito della sopra descritta modifica, presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalle cucine dell'agriturismo. Tali reflui vengono trattati da un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi potenzialità rispettivamente di 16 A.E. e 27 A.E. per un totale di 43 A.E.), n° 4 degrassatori (aventi potenzialità rispettivamente di 2 A.E., 20 A.E., 20 A.E. e 30 A.E. per un totale di 72 A.E.), un filtro percolatore per il laboratorio (avente potenzialità pari a 1 A.E.) ed un impianto a fanghi attivi (avente potenzialità pari a 45 A.E.);
- il punto di scarico in corpo idrico non è variato e quindi le acque reflue domestiche, unitamente alle acque meteoriche di copertura (pluviali), recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" che a sua volta recapita nel "Torrente Stirone";

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la variante introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere con l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesto dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5780 del 30/11/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 186 del 01/12/2020, per l'attività di "agriturismo" svolta dalla ditta "AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S." (P.Iva 01521310332), in Comune di Vernasca (PC), Loc. Sarmassa n. 146, **sostituendo i punti 3), 4) del dispositivo, con i seguenti:**

"3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione", confluyente nel "Torrente Stirone", le seguenti **prescrizioni:**

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

- d) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Vernasca, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Vernasca e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;”

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 5780 del 30/11/2020, (rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 186 del 01/12/2020), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Vernasca per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 186 del 01/12/2020, da parte dello Sportello Unico del dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda";
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.